



COMUNE DI CALDIERO

Regolamento per l'utilizzo del parco comunale "Monte Rocca" e della Baita all'interno del parco

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 26.04.2017



Sommario

ARTICOLO 1	ISTITUZIONE E FINALITA'
ARTICOLO 2	IL PARCO
ARTICOLO 3	NORME GENERALI DI UTILIZZO
ARTICOLO 4	LA BAITA
ARTICOLO 5	GESTIONE IN CONVENZIONE
ARTICOLO 6	RICHIEDENTI
ARTICOLO 7	DOMANDE PER L'UTILIZZO
ARTICOLO 8	AUTORIZZAZIONE, TARIFFE E MODALITA' DI PAGAMENTO
ARTICOLO 9	ESENZIONI
ARTICOLO 10	NORME DI UTILIZZO PER EVENTI E MANIFESTAZIONI - BAITA
ARTICOLO 11	NORME DI UTILIZZO PER EVENTI E MANIFESTAZIONI - PARCO
ARTICOLO 12	PARTECIPAZIONE AL MANTENIMENTO DEL PARCO
ARTICOLO 13	DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO
ARTICOLO 14	SANZIONI E RICORSI
ARTICOLO 15	RISARCIMENTO DEI DANNI
ARTICOLO 16	ENTRATA IN VIGORE
TABELLA 1	
TABELLA 2	
PLANIMETRIA	



ART. 1 – ISTITUZIONE E FINALITA'

1.1 Il presente regolamento disciplina l'utilizzo, limitato alla sola parte accessibile al pubblico, del Parco comunale "Monte Rocca", ubicato in Via Monte Rocca a Caldiero e di quanto in esso esistente. Il disciplinare viene approvato allo scopo di consentire alla cittadinanza di usufruire di un bene pubblico di valore storico, culturale e ambientale, facilitarne l'accesso e nel contempo determinare principi e regole dirette a salvaguardare il valore inestimabile del parco.

1.2 Il parco e le strutture in esso contenute sono utilizzati per attività sociali, culturali e ludico-ricreative, compatibili con le caratteristiche del parco stesso e nel rispetto dei suoi caratteri storici e ambientali.

ART. 2 – IL PARCO

2.1 Si intende per parco l'area delimitata con linea rossa nella planimetria allegata al presente regolamento. Tale area è attrezzata con strutture di vario genere ed è adibita a luogo di svago, riposo e a manifestazioni di interesse pubblico.

2.2 Il parco è distinto in **tre aree**:

- L'area **A** (delimitata dalla linea gialla nella planimetria allegata al regolamento), posta esternamente al lato nord della cinta muraria del castello fino al perimetro esterno del parco. Essa comprende una baita in legno (più avanti denominata Baita) ed è delimitata tra due recinzioni. L'area A, esclusa la Baita, è accessibile ed utilizzabile dal pubblico negli orari di apertura del parco sotto indicati;
- L'area **B** (delimitata dalla linea blu nella planimetria allegata al regolamento), posta esternamente al lato sud della cinta muraria del castello, comprende la superficie parco ad esclusione dell'area "A" e dell'area "C";
- L'area **C** (delimitata dalla linea verde nella planimetria allegata al regolamento), posta sulla parte superiore del monte e delimitata da muri a secco e da un cancello. In detta area è vietato in maniera permanente l'accesso al pubblico e alle persone non autorizzate.

2.3 Il parco, unicamente per le aree esterne "A" e "B" è aperto al pubblico secondo il calendario e gli orari stabiliti dall'Amministrazione comunale. Gli orari sono esposti all'ingresso del parco stesso e pubblicati sul sito internet istituzionale www.comune.caldiero.vr.it e/o dell'eventuale Associazione convenzionata per la gestione della Baita.

2.4 Al di fuori di tali orari l'accesso al parco è consentito soltanto alle persone autorizzate in forza degli incarichi ricoperti o in forza di autorizzazioni espressamente rilasciate dal Comune.



Art. 3 – NORME GENERALI DI UTILIZZO

Nell'area del parco accessibile al pubblico devono essere osservate le seguenti regole:

3.1 L'accesso è consentito ai soli pedoni, eccetto mezzi autorizzati dall'Amministrazione congiuntamente alla concessione dell'utilizzo del parco e solo per il tempo necessario per operazioni di carico e scarico, mezzi di addetti alle manutenzioni e/o lavori che debbano essere effettuati all'interno del parco o mezzi per persone disabili. Il riconoscimento dei mezzi di cui sopra dovrà essere possibile agli organi di vigilanza tramite il numero di targa preventivamente indicato agli uffici e presente nella autorizzazione rilasciata dal Comune.

3.2 I bambini al di sotto dei 12 anni devono sempre essere accompagnati da persone adulte; i bambini di età inferiore ai 5 anni possono accedere anche con automobili a pedali, tricicli, biciclette con ruotine di ausilio o similari.

3.3 Nel parco alcune tipologie di giochi di squadra tra cui il calcio e/o simili sono consentiti ai soli bambini con una età inferiore ai 10 anni e nelle aree opportunamente attrezzate, predisposte o segnalate. La palla utilizzata deve essere in gomma o plastica di tipo ultraleggero (tipo Super Tele).

3.5 L'ingresso all'area del parco è vietato ai venditori ambulanti senza la preventiva autorizzazione del Comune.

3.6 È vietato svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione del Comune.

3.7 L'uso degli impianti e delle attrezzature presenti nel parco deve avvenire nel rispetto della loro destinazione d'uso e delle istruzioni che ne disciplinano l'utilizzo. L'Amministrazione comunale si riserva di predisporre l'installazione di adeguati sistemi di video sorveglianza e/o telesoccorso, per il controllo del parco.

3.8 Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente e/o da persone a lui affidate e/o da animali e/o cose di cui abbia la custodia ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi.

3.9 L'accesso ai giardini con cani è ammesso in forma libera per gli animali di piccola taglia, al guinzaglio fisso per quelli di taglia media e con guinzaglio e museruola per i cani di grossa taglia. È fatto obbligo ai detentori dei cani di provvedere tempestivamente alla raccolta degli escrementi dei cani dagli stessi condotti.

3.10 Ai fini della tutela delle persone dalla aggressività di predeterminate razze di cani, si applica per la durata delle loro validità, l'Ordinanza emanata dal Ministero della Salute in data 27/08/2004 e l'elenco degli animali in essa contenuto, nonché quelle che dovessero essere emanate in futuro.



3.11 Modalità particolari di utilizzo dei parchi e giardini pubblici potranno essere definite da apposite convenzioni nel rispetto delle norme vigenti e dei principi del presente Regolamento.

3.12 In particolar modo è fatto divieto nel parco di:

- disturbare in qualsiasi modo la quiete delle persone che intendono beneficiare delle particolari condizioni ambientali circostanti;
- salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo;
- tenere comportamenti non conformi all'ordine pubblico o al buon costume. Il comportamento degli utenti deve sempre essere tale da salvaguardare la propria e l'altrui sicurezza;
- catturare, molestare o sopprimere gli animali, pertanto è proibito entrare e circolare con armi e strumenti da caccia, reti o qualsiasi altro attrezzo che possa essere impiegato per tali scopi;
- transitare e/o sostare con qualsiasi mezzo motorizzato, ad eccezione dei mezzi autorizzati nei luoghi specificatamente destinati alla sosta segnalati con appositi cartelli;
- utilizzare impropriamente le panchine, arrampicarsi sui muri di cinta, sulle cancellate e/o recinzioni, sui pali dell'illuminazione e simili;
- danneggiare in qualsiasi modo le suddette strutture e qualsiasi altra attrezzatura installata dall'Amministrazione per scopi ludici, ricreativi o di servizio. I fruitori, a tale scopo, dovranno sempre improntare il loro comportamento a criteri di rispetto della dignità e correttezza nelle relazioni interpersonali;
- effettuare giochi o attività rumorose che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica e ai vicini residenti;
- bagnarsi utilizzando impropriamente le prese d'acqua e provocando sversamenti di acqua sul terreno;
- l'occupazione, anche temporanea con attrezzature sportive, chioschi, tende da campeggio, tavoli, sedie o panchine ed altro, senza la preventiva autorizzazione del Comune;
- occupare parte delle aree, o dislocarvi oggetti che siano di pericolo alla libera circolazione di altri cittadini;
- accendere fuochi liberi, a terra fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi;
- fumare. Tale divieto è finalizzato a salvaguardare la salute degli utenti e promuovere l'insegnamento ai bambini principali fruitori di tali spazi;
- gettare o abbandonare rifiuti di ogni genere e tipo fuori dagli appositi contenitori predisposti e separati per tipologia in base al sistema di raccolta differenziata esistente;
- la raccolta di denaro sotto qualsiasi forma, comprese le feste a pagamento. Potranno essere accordati eccezionalmente permessi da parte dell'Amministrazione per la raccolta di fondi a fini di beneficenza, culturali o filantropici, fatte salve le necessarie autorizzazioni degli Organi competenti e le manifestazioni organizzate ai sensi dell'art. 5 dall'Associazione che gestisce il parco in convenzione.
- affissioni di manifesti e striscioni, nonché la pubblicità in genere e/o con volanti-



naggio e/o la propaganda sonora senza espressa autorizzazione del Comune. Sono sempre fatti salvi i necessari adempimenti amministrativi delle competenti Autorità;

- trattenersi oltre l'orario di chiusura, salvo in caso di specifica autorizzazione per lo svolgimento di manifestazioni;
- consumare ogni genere di bevanda alcolica e superalcolica, salvo in caso di specifica autorizzazione per lo svolgimento di specifiche manifestazioni;
- praticare il gioco d'azzardo sotto qualsiasi forma.

Art. 4 - LA BAITA

La struttura in legno denominata "Baita" situata nell'area "A" è regolamentata in modo particolare dal presente articolo.

4.1 La Baita viene concessa in uso secondo le seguenti **tre tipologie di utilizzo**:

4.1.1 Utilizzo completo di tutta la struttura composta da sala per attività, cucina e servizi igienici;

4.1.2 Utilizzo di sala per attività e servizi igienici (senza cucina);

4.1.3 Utilizzo dei soli servizi igienici.

4.2 L'autorizzazione all'utilizzo della Baita, qualsiasi sia la tipologia d'uso tra le tre sopra indicate, comporta anche l'utilizzo dell'area "A" e dei percorsi di accesso indicati nella planimetria allegata al presente regolamento.

Art. 5 – GESTIONE IN CONVENZIONE

5.1 Per la gestione della Baita e dell'area "A" e delle strutture in essa contenute, il Comune di Caldiero potrà stipulare convenzioni con Associazioni del territorio, approvate con deliberazione della Giunta Comunale, per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi di natura culturale, ricreativa e sociale aperte a tutta la popolazione, ed ogni attività finalizzata al mantenimento, gestione e valorizzazione del parco "Monte Rocca".

L'Associazione che gestisce il parco deve mettere a conoscenza il Comune, con almeno 10 giorni di anticipo, di tutte le attività che vi verranno svolte. Tutte le richieste d'uso della Baita e dell'area "A" devono pertanto essere inoltrate da parte dell'Associazione al Comune con le modalità previste all'art. 7 del presente regolamento.

5.2 Il Comune rilascia l'autorizzazione all'uso della Baita e dell'area "A" ai soggetti richiedenti che riterrà opportuno, comunicandolo alla Associazione convenzionata per la gestione della Baita.

5.3 L'autorizzazione viene rilasciata previo pagamento di una tariffa per l'utilizzo della struttura e dell'area con esclusione dei casi disciplinati dal presente regolamento all'art. 9. Le tariffe vengono differenziate secondo la Tabella 2 allegata al presente regolamento.



5.4 Nel caso in cui il Comune non stipuli convenzioni con associazioni, la gestione della Baita e dell'Area "A" viene affidata al Servizio del Comune individuato dalla Giunta Comunale.

Art. 6 - RICHIEDENTI

6.1 L'uso della Baita o l'uso dell'Area "B" è concesso a:

6.1.1 Associazioni, Comitati e Gruppi organizzati e riconosciuti operanti nel territorio comunale secondo le modalità contenute nel presente regolamento e solo per i loro fini istituzionali;

6.1.2 Associazioni, Comitati e Gruppi organizzati e riconosciuti operanti fuori dal territorio Comunale, le cui richieste saranno valutate dal Sindaco.

6.1.3 Privati cittadini residenti nel Comune e legali rappresentanti di Società operanti nel territorio.

Art. 7 – DOMANDE PER L'UTILIZZO

7.1 La domanda per l'utilizzo della Baita o della sola area "B" deve essere presentata al Comune secondo le seguenti modalità:

7.1.1 I soggetti richiedenti di cui all'art. 6 presentano domanda al protocollo comunale o a mezzo PEC almeno 10 giorni prima del previsto utilizzo e previa verifica presso il Comune della disponibilità della Baita o dell'area "B". Analogamente la domanda potrà essere presentata direttamente dalla Associazione convenzionata di cui all'art. 5, la quale potrà richiedere le aree per ogni manifestazione da essa organizzata.

7.1.2 Le istanze devono essere presentate utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune, disponibile sia presso gli Uffici comunali sia sul sito internet istituzionale www.comune.caldiero.vr.it;

7.1.3 Per ogni richiesta deve essere indicato un responsabile, che sottoscriverà la domanda, corredata da fotocopia di documento di identità, al quale sarà rilasciata l'autorizzazione ed a cui faranno carico tutte le responsabilità pecuniarie, amministrative, civili e penali.

7.1.4 Le istanze verranno considerate in ordine cronologico di arrivo al protocollo del Comune; il riscontro positivo alla domanda è subordinato alla disponibilità della struttura e/o dell'area richiesta e allo scopo del loro utilizzo, che dovrà essere compatibile con le finalità del presente regolamento.

7.1.5 L'eventuale uso delle suddette aree e strutture per riprese fotografiche, cinematografiche commerciali e/o pubblicitarie, va specificato nella domanda. L'Amministrazione potrà fissare ulteriori prescrizioni al fine di tutelare e salvaguardare il patrimonio storico, ambientale e paesaggistico del parco.



Art. 8 – AUTORIZZAZIONE, TARIFFE E MODALITA' DI PAGAMENTO

8.1 Il Comune di Caldiero rilascia l'autorizzazione all'uso della Baita o della sola area "B" solo successivamente al versamento di una tariffa per l'utilizzo e di una cauzione, esclusi i casi di disponibilità gratuita disciplinati dal presente regolamento. In caso di mancato utilizzo dell'area o della struttura richiesta, per motivi estranei e non imputabili all'organizzazione comunale, detta somma non verrà restituita. Le tariffe e le cauzioni sono indicate nell'allegato 2 del presente regolamento.

8.2 Le tariffe, ed eventuali variazioni, richieste per l'utilizzo della Baita o dell'area "B" sono stabilite dalla Giunta Comunale.

8.3 Nel caso di gestione diretta del Comune, le tariffe devono essere versate direttamente alla Tesoreria comunale. Nel caso in cui la gestione della Baita e dell'area A sia concessa in gestione ad una Associazione del territorio, le tariffe approvate con delibera della Giunta comunale possono essere attribuite all'Associazione stessa che le destinerà alla cura e manutenzione della struttura e dell'area di pertinenza.

Art. 9 – ESENZIONI

Il Comune, con delibera di Giunta, può concedere gratuitamente l'utilizzo della Baita o della sola area "B" ad Associazioni, Comitati e Gruppi organizzati secondo le disposizioni del regolamento comunale di concessione di contributi, vantaggi e benefici economici, per lo svolgimento di particolari iniziative o manifestazioni di carattere sportivo, culturale, ricreativo o sociale di interesse pubblico organizzate o promosse dal Comune stesso o con il suo patrocinio, approvate dalla Giunta Comunale. Può altresì concedere l'utilizzo dei bagni gratuitamente e previa richiesta a gruppi parrocchiali del territorio comunale e associazioni iscritte all'apposito Albo tenuto dal Comune, che chiedano di usufruire del Parco.

Art. 10 – NORME DI UTILIZZO PER EVENTI E MANIFESTAZIONI – BAITA

Nell'utilizzo della Baita devono essere osservati i seguenti comportamenti:

10.1 Dell'apertura, gestione e chiusura della struttura richiesta si renderà garante il soggetto richiedente o il responsabile indicato nella richiesta di autorizzazione, al quale vengono affidate dall'incaricato del Comune, o dal referente dell'Associazione convenzionata o all'uopo delegata, le chiavi della struttura. Al termine della manifestazione le chiavi vanno riconsegnate al medesimo incaricato del Comune o referente dell'Associazione convenzionata.



10.2 La stagione di utilizzo della Baita inizia il 1° febbraio e si conclude il 15 dicembre. Detto periodo viene deciso, variato ed eventualmente ampliato con Delibera di Giunta pubblicata nel sito istituzionale www.comune.caldiero.vr.it.

10.3 E' obbligatorio rispettare il periodo ed il calendario d'uso nonché gli orari concordati con l'autorizzazione rilasciata. L'orario di utilizzo non deve eccedere comunque le ore 24.00 del giorno indicato nella richiesta, fatto salvo il tempo necessario alle operazioni di pulizia e sgombero.

10.4 È obbligatorio utilizzare correttamente le attrezzature ed è vietato alterare gli impianti fissi o mobili o introdurre nuove attrezzature (quali bruciatori, stufe bracieri, bombole a gas o GPL, ecc) in assenza del preventivo consenso dell'Amministrazione comunale. Il Comune procederà a richiedere ai responsabili il risarcimento degli eventuali danni arrecati.

10.5 E' dovere, oltre che diritto del cittadino, segnalare all'Amministrazione Comunale la presenza di attrezzature in cattivo stato di conservazione ed eventuali danni provocati alle strutture o attrezzature entro 12 ore dal loro utilizzo al fine di attivare la conseguente manutenzione e/o sostituzione.

10.6 Le manifestazioni e le feste che richiedano anche l'impiego di strutture quali tende, palchi e simili, da posizionare su superfici a prato, possono essere effettuate, specificando nella richiesta di autorizzazione le caratteristiche delle strutture utilizzate e avendo ottenuto la specifica autorizzazione, solamente se la loro durata non è superiore a giorni 3. Il montaggio di strutture connesse allo svolgimento di manifestazioni o feste può essere autorizzato per periodi di durata superiore, solamente se le stesse vengono posizionate nell'ambito di zone pavimentate o inghiaiate, in modo da non danneggiare il manto erboso. Le strutture posizionate previo autorizzazione devono essere rimosse entro le ore 12:00 del giorno successivo il termine della manifestazione.

10.7 I soggetti autorizzati all'uso si intendono espressamente obbligati a tenere indenne il Comune da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che possano derivare comunque e a chiunque dall'uso delle strutture o comunque degli immobili oggetto del presente regolamento.

10.8 Durante le manifestazioni vanno rispettate le norme relative alla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo utilizzo (SIAE) ed in particolare a quanto dispone l'art. 15 della L.633/1941 e successive modifiche; parimenti vanno rispettate le norme di convivenza civile ed in particolare della Legge 11.11.1975 n. 584 relative al divieto di fumare in ambienti aperti al pubblico;

10.9 Gli utenti della Baita hanno l'obbligo a proprio carico di smaltire i rifiuti prodotti durante l'utilizzo del bene. Lo smaltimento deve avvenire applicando la differenziazione dei rifiuti secondo le modalità indicate dal Comune di Caldiero;

10.10 E' ammessa la possibilità che un referente comunale o dell'Associazione delegata alla gestione del parco possa entrare anche senza preavviso negli spazi dati in



uso per eventuali controllo sul rispetto del presente regolamento;

10.11 Gli utenti sono tenuti al puntuale versamento delle spese, qualora previste.

10.12 Il Comune o l'Associazione convenzionata procederà a chiedere agli utilizzatori, a garanzia del corretto uso delle strutture, una cauzione monetaria di euro 100,00 da versare all'Ente o ad Associazione convenzionata al momento della consegna delle chiavi di apertura e ritiro della concessione comunale. Tale cauzione verrà restituita dopo la verifica che la baita e le attrezzature in essa contenuta non abbiano subito danni o ammanchi. La verifica verrà eseguita dal personale incaricato dal Comune o da un referente dell'Associazione convenzionata.

10.13 L'uso della Baita è inibito per 30 mesi all'utilizzatore (gruppo o persona richiedente o responsabile) che, dopo aver utilizzato la struttura l'abbia lasciata in precarie condizioni di pulizia o senza ripristinare lo stato in cui gli era stata concessa per lo svolgimento di manifestazioni.

Art. 11 – NORME DI UTILIZZO PER EVENTI E MANIFESTAZIONI - PARCO

Nell'utilizzo dell'area "B" e dei bagni per eventi o manifestazioni devono essere osservati i seguenti comportamenti:

11.1 Conformemente a quanto disposto dal presente regolamento, ogni attività, tra cui feste, banchetti, manifestazioni anche con l'utilizzo di strutture coperte e/o scoperte, e ogni intervento all'interno del parco è subordinato al rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli precedenti. Della gestione del parco si renderà garante il soggetto richiedente o il responsabile indicato nella richiesta di autorizzazione.

11.2 L'utilizzo dei servizi igienici, ubicati all'interno della Baita, è consentito ai fruitori della sola area "B"; in questo caso l'accesso ai bagni avviene direttamente dall'esterno della Baita. Dell'utilizzo dei servizi igienici si ritiene garante il soggetto richiedente o il responsabile al quale vengono affidate dall'incaricato del Comune o dal referente dell'Associazione convenzionata o all'uopo delegata, le chiavi dei servizi. Al termine della manifestazione le chiavi vanno riconsegnate al medesimo incaricato del Comune o referente dell'Associazione convenzionata.

11.3 E' obbligatorio rispettare il periodo ed il calendario d'uso nonché gli orari concordati con l'autorizzazione rilasciata. L'orario di utilizzo non deve eccedere comunque le ore 24.00 del giorno indicato nella richiesta, fatto salvo il tempo necessario alle operazioni di pulizia e sgombero.

11.4 Le manifestazioni e le feste che richiedano l'impiego di strutture quali tende, palchi e simili, da posizionare su superfici a prato, possono essere effettuate, specificando nella richiesta di autorizzazione le caratteristiche delle strutture utilizzate e avendo ottenuto la specifica autorizzazione, solamente se la loro durata non è superiore a giorni 3. Il montaggio di strutture connesse allo svolgimento di



manifestazioni o feste può essere autorizzato per periodi di durata superiore, solamente se le stesse vengono posizionate nell'ambito di zone pavimentate o inghiaiate, in modo da non danneggiare il manto erboso. Le strutture posizionate previo autorizzazione devono essere rimosse entro le ore 12:00 del giorno successivo il termine della manifestazione.

11.5 È obbligatorio utilizzare correttamente le attrezzature ed è vietato alterare gli impianti fissi o mobili o introdurre nuove attrezzature (quali bruciatori, stufe, bracieri, bombole a gas o GPL, ecc) in assenza del preventivo consenso dell'Amministrazione comunale. Il Comune procederà a richiedere ai responsabili il risarcimento degli eventuali danni arrecati.

11.6 E' dovere, oltre che diritto del cittadino, segnalare all'Amministrazione Comunale la presenza di attrezzature in cattivo stato di conservazione ed eventuali danni provocati alle strutture o attrezzature entro 12 ore dal loro utilizzo al fine di attivare la conseguente manutenzione e/o sostituzione.

11.7 I soggetti autorizzati all'uso si intendono espressamente obbligati a tenere indenne il Comune da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che possano derivare comunque e a chiunque dall'uso delle strutture o comunque degli immobili oggetto del presente regolamento.

11.8 Durante le manifestazioni vanno rispettate le norme relative alla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo utilizzo (SIAE) ed in particolare a quanto dispone l'art. 15 della L.633/1941 e successive modifiche; parimenti vanno rispettate le norme di convivenza civile ed in particolare della Legge 11.11.1975 n. 584 relative al divieto di fumare in ambienti aperti al pubblico;

11.9 Gli utenti dell'Area "B" hanno l'obbligo a proprio carico di smaltire i rifiuti prodotti durante le manifestazioni o feste. Lo smaltimento deve avvenire applicando la differenziazione dei rifiuti secondo le modalità indicate dal Comune di Caldiero;

11.10 E' ammessa la possibilità che un referente comunale o dell'Associazione delegata alla gestione del parco possa entrare anche senza preavviso negli spazi dati in uso per eventuali controllo sul rispetto del presente regolamento;

11.11 Gli utenti sono tenuti al puntuale versamento delle spese, qualora previste.

11.12 Il Comune o l'Associazione convenzionata procederà a chiedere agli utilizzatori, a garanzia del corretto uso dei servizi igienici, una cauzione monetaria di euro 20,00 da versare all'Ente o all'Associazione convenzionata al momento della consegna delle chiavi di apertura e ritiro della concessione comunale. Tale cauzione verrà restituita dopo la verifica dello stato di pulizia dei servizi igienici. Per eventuali ammanchi o danni ai bagni verrà chiesto un risarcimento commisurato al danno rilevato. La verifica verrà eseguita dal personale incaricato dal Comune o dall'Associazione convenzionata.

11.13 L'uso dell'area "B" è inibito per 30 mesi all'utilizzatore (gruppo o persona richiedente o responsabile) che, dopo aver utilizzato l'area l'abbia lasciata in precarie



condizioni di pulizia o senza ripristinare lo stato in cui gli era stata concessa per lo svolgimento di manifestazioni.

Art. 12 – PARTECIPAZIONE AL MANTENIMENTO DEL PARCO

12.1 L'Amministrazione comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola ed associata, al fine di sviluppare, mediante l'opera gratuita degli stessi, la tutela e la valorizzazione del verde pubblico all'interno del parco. Il Comune, in base a Delibera della Giunta Comunale, nell'ambito delle norme regolanti la materia, si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con le associazioni interessate, al fine di sviluppare attività di gestione, di tutela promozione e valorizzazione dell' area verde all'interno del parco.

12.2 L'amministrazione si riserva altresì la facoltà di far installare e gestire chioschi, giochi e strutture similari all'interno del parco. I soggetti interessati dovranno presentare, entro i termini fissati e con le procedure previste da appositi bandi pubblici per il rilascio della relativa concessione, domanda all'Amministrazione Comunale.

Art. 13 – DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO

13.1 Il controllo sull'osservanza delle presenti disposizioni è affidata agli appartenenti al Comando di Polizia dell'Unione dei Comuni VR EST nonché a tutti gli Agenti di altri organi di Polizia e/o vigilanza previsti dalla legge o regolamenti.

13.2 Potranno collaborare con le autorità sopra richiamate anche gruppi di volontariato. Tali gruppi sono preposti alla prevenzione, (mediante informazioni e raccomandazioni), di comportamenti contrari al presente regolamento da parte degli utenti e segnalazione alle autorità competenti delle infrazioni e dei soggetti trasgressori.

13.3 In caso di necessità, i soggetti addetti al controllo sopra indicati potranno dare prescrizioni ai fruitori del parco pubblico sul comportamento da tenere, disponendone se nel caso, l'allontanamento dal parco .

Art. 14 – SANZIONI E RICORSI

14.1 Chiunque violi le disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, in conformità alla disciplina di cui alla legge 689/1981, come previsto dalla Tabella 1, allegata al presente regolamento. Viene fatta salva ogni altra azione penale, civile o amministrativa.

14.2 È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari ad un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 7 bis del D.Lgs.267/2000), oltre alle spese di procedimento, entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta contestazione o



notificazione della violazione commessa.

14.3 Entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco scritti difensivi e documenti atti ad ottenere un attento esame della vicenda ed una decisione sulle proprie richieste. Possono inoltre chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

14.4 Il Responsabile competente del Comune, dopo aver sentito gli interessati, qualora ne abbiano fatto richiesta, esaminati i documenti inviati e gli argomenti adottati negli scritti difensivi, valuta la fondatezza dell'accertamento. Successivamente il Sindaco determina con ordinanza motivata la somma dovuta dall'autore della violazione e delle persone che vi sono obbligate solidalmente, ingiungendo il pagamento, maggiorandolo delle spese di procedura, oppure emette ordinanza motivata di archiviazione.

Art. 15 – RISARCIMENTO DEI DANNI

15.1 In tutti i casi di infrazione delle norme del presente regolamento, oltre al pagamento della corrispondente sanzione di cui al precedente articolo l'autore della violazione o la persona per esso civilmente responsabile è obbligata al risarcimento dei danni arrecati al patrimonio storico e naturale e alle attrezzature del parco.

15.3 Per la quantificazione del risarcimento si considera il costo delle opere di sostituzione o riparazione o ripristino (IVA compresa) maggiorato di una percentuale del 10% a titolo di spese generali.

15.4 Alla riscossione delle somme a titolo di risarcimento si provvede mediante le procedure per le entrate patrimoniali.

15.5 Il Comune declina ogni responsabilità in ordine a danni a persone o a cose che dovessero prodursi a seguito di negligenza o per il mancato rispetto del presente regolamento da parte degli utenti.

Art. 16 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento comunale entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on line comunale. La Giunta Comunale potrà variare il presente regolamento in maniera autonoma per poterlo adattare a future necessità.

TABELLA 1

SANZIONI RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO VIOLAZIONE DI NORME E PRESCRIZIONI

	Sanzione minima	Sanzione massima
Accesso al di fuori degli orari prefissati e transito con mezzi non autorizzati	€ 50,00	€ 90,00
Introduzione nell'area sottostante del parco, di cani non al guinzaglio e/o senza essere muniti di strumenti per la pulizia dal suolo degli escrementi canini. Inosservanza dell'obbligo di pulizia del suolo degli escrementi canini	€ 50,00	€ 120,00
Inottemperanza all'obbligo di salire sugli alberi o di danneggiarli in qualsiasi modo	€ 50,00	€ 180,00
Utilizzo improprio di panchine a altre attrezzature del parco	€ 50,00	€ 180,00
Danneggiamento o imbrattamento di arredi e attrezzature, piante e tappeti erbosi	€ 50,00	€ 240,00
Campeggio o bivacco non autorizzato	€ 30,00	€ 150,00
Rumori molesti, comportamenti irrispettosi o indecorosi	€ 25,00	€ 250,00
Raccolta di fiori e frutti	€ 25,00	€ 250,00
Vendita ambulante non autorizzata	€ 120,00	€ 360,00
Questua non autorizzata	€ 50,00	€ 120,00
Occupazione non autorizzata di aree del parco; gioco del pallone nel parco	€ 50	€ 120,00
Accensione di fuochi, abbandono di rifiuti	€ 60,00	€ 120,00
Affissione di manifesti (o simili) non autorizzati; effettuazione di propaganda sonora non autorizzata; effettuazione di riprese cinematografiche non autorizzate	€ 60,00	€ 240,00
Violazione del divieto di attività venatoria	€ 40,00	€ 400,00
Organizzazione di feste o manifestazioni (concerti, spettacoli etc) a pagamento sotto qualsiasi forma, non autorizzate dal Comune.	€ 50,00	€ 240,00

TABELLA 2


TARIFE PER L'UTILIZZO DELLA BAITA E DEL PARCO

	TUTTA LA STRUTTURA (SALA, CUCINA E SERVIZI IGIENICI) ART. 4.1.1		SALA PER ATTIVITA' E SERVIZI IGIENICI ART. 4.1.2		SOLO SERVIZI IGIENICI ART. 4.1.3
	TARIFFA GIORNALIERA PER IL PERIODO: DAL 1 MAGGIO AL 30 SETTEMBRE	TARIFFA GIORNALIERA PER IL PERIODO: DAL 1 OTTOBRE AL 30 APRILE	TARIFFA GIORNALIERA PER IL PERIODO: DAL 1 MAGGIO AL 30 SETTEMBRE	TARIFFA GIORNALIERA PER IL PERIODO: DAL 1 OTTOBRE AL 30 APRILE	SOLO USO DEI BAGNI CON INGRESSO DALL'ESTERNO
Associazioni, Comitati iscritti nell'Albo comunale, Gruppi senza fini di lucro operanti nel Comune di Caldiero	€ 110,00	€ 130,00	€ 60,00	€ 80,00	- Sola Cauzione € 20,00
Società, Enti, Associazioni, Gruppi e Comitati senza fini di lucro, operanti fuori del Comune di Caldiero	€ 150,00	€ 170,00	€ 100,00	€ 120,00	€ 10,00 + Cauzione € 20,00
Privati residenti, persone fisiche/legali rappresentati di aziende operanti nel Comune di	€ 150,00	€ 170,00	€ 100,00	€ 120,00	€ 10,00 + Cauzione € 20,00

Per "Tariffa giornaliera" si intende l'uso di quanto autorizzato, nell'arco delle 24 ore indipendentemente dalle ore effettivamente utilizzate (anche per pochi minuti);

Prima di ogni utilizzo della Baita (secondo le modalità degli artt. 4.1.1 e 4.1.2) dovrà essere versata una quota a cauzione di € 100,00 che verrà restituita dopo la verifica che la Baita e le attrezzature in essa contenute non abbiano subito danni o ammanchi. La cauzione per il solo utilizzo dei servizi igienici (art. 4.1.3) è di € 20,00, salvo eventuali ammanchi o danni ai bagni per i quali verrà chiesto un risarcimento commisurato al danno rilevato dall'incaricato del Comune o referente dell'Associazione convenzionata e perdita della cauzione.

PLANIMETRIA MONTE ROCCA E AREE INDIVIDUATE



Direzione Provinciale di Verona Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore CICCARELLI CARLO Vis. tel. esente per fini istituzionali

I Particella: 689

Comune: CALDIERO
Foglio: 7

Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri

21-Apr-2017 10:3:53
Prot. n. T54312/2017